

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 23/01/2006 n. 205
legge 109/94 Articoli 20, 21 - Codici 20.1, 21.1

A parte l'incongruità della qualificazione di "eccessivamente oneroso" dell'obbligo di servirsi esclusivamente del servizio postale, trattandosi di un servizio che non è gravoso, perché di facile utilizzazione, né può dirsi oneroso sotto il profilo economico rispetto ad altri servizi alternativi, la cui onerosità è addirittura superiore, va confermata la giurisprudenza formatasi al riguardo, per cui tale prescrizione non può ritenersi irragionevole quando l'amministrazione stabilisce un termine congruo per la presentazione delle offerte (Sez. V, 30.4.2002, n. 2291; 31.8.2000, n. 4617; la IV Sezione, con la decisione del 20.9.2000, n. 4934, ha annullato la clausola di un bando di gara che imponeva l'uso del servizio postale in quanto assegnava il termine di soli tre giorni per fare pervenire l'offerta tramite detto servizio).